

## **COMUNICAZIONI AI FORNITORI DELLA ASP-MONTEVARCHI PER FATTURAZIONE DAL 01/01/2015**

**Oggetto: Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment” –**

L’Azienda Pubblica di servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI ricorda che la normativa in oggetto ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter che si riporta di seguito:

*«Art.17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).*

*1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;*

Tale disposizione implica che i fornitori della ASP – MONTEVARCHI, in sede di fatturazione, dovranno continuare ad esporre l’IVA in fattura, ben distinta dall’imponibile, e la ASP procederà al pagamento del solo importo **IMPONIBILE**, mentre verserà direttamente all’erario l’importo relativo all’**IVA**.

Ai fini della corretta gestione del meccanismo i fornitori dovranno indicare sulle proprie fatture la seguente dicitura: **Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972.**